



COMUNE DI CATANIA



Categoria.....

Classe.....

Fascicolo.....

Provvedimento Sindacale n. 06/1963

Emesso in data: 17 dic. 2014

**OGGETTO: Operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale (hobbisti) -
Attuazione disposto art. 2 comma 2 lett. i), L.R. 22.12.1999, n. 28**

**DIREZIONE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE**

**Dimostrazione
della disponibilità dei fondi
Bilancio Competenze**

Protocollo N° **407302** del **17.12.2014**

.....

.....
Art. Lett. Spese per

**Il Responsabile del Procedimento
f.to (Dr. Giuseppe Fichera)**

**Il Direttore
f.to (Dr. Alessandro Mangani)**

Somma
stanziata €
Aggiunta
per storni €

dedotta

per storni €

impegni
assunti €

Fondo
dispon.le €

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

N. R.M.P. del
Visto:

.....

Visto ed iscritto an.....
Deart..... lett..... nel.....
Partitario uscita di competenza l'impegno di €
Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì

IL RAGIONIERE GENERALE

GE

OGGETTO: Operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale (hobbisti) - Attuazione disposto art. 2 comma 2 lett. i), L.R. 22.12.1999, n. 28

IL SINDACO

PREMESSO CHE, l'Amministrazione Comunale:

- ha, tra i propri obiettivi, quello di favorire lo sviluppo del tessuto produttivo cittadino;
- con delibera **G.M. 167 del 5.12.2014** si è data regolamentazione relativamente al periodo delle festività Natalizie, allo scopo di valorizzare le attività commerciali;
- con provvedimento sindacale n. **06/1948 del 11.12.2014** - venendo incontro alle esigenze degli operatori commerciali su aree pubbliche, in considerazione del perdurare della grave crisi economica che ha diminuito e penalizzato fortemente l'attività nel comparto del commercio – è stata autorizzata l'apertura facoltativa da parte degli operatori dei mercati storici di Piazza Carlo Alberto e Pescheria con orario continuativo, dalle ore **8.00** alle ore **18.00**, tutti i giorni, domeniche comprese, dal **14.12.2014** al **31.12.2014** e il giorno **6 gennaio 2015**;

ACCERTATO CHE:

- anche al fine di evitare tensioni sociali, occorre disciplinare l'attività dei cosiddetti “hobbisti”, ovvero degli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale, prevalentemente su aree pubbliche appositamente individuate dalle Amministrazioni Comunali, i prodotti dell'ingegno e della creatività da loro stessi realizzati;
- nell'ordinamento regionale, così come in quello nazionale, manca la definizione giuridica dell'hobbista ed una disciplina del commercio dei prodotti della propria attività;
- l'unico riferimento giuridico certo è il DPR 26.10.1972, n.633 in materia di IVA, che prevede l'imponibilità solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle, ancorché occasionali, svolte in forma di impresa, i cui requisiti, la professionalità e l'abitudine esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale ai sensi degli artt. 2135 e 2195 Codice Civile, non ravvisabili, nel caso in specie, ad atti isolati di produzione e commercio;
- pertanto, anche a fronte di un'attività occasionale, solo quella esercitata nell'ambito di attività di impresa può essere qualificata come commerciale e quindi soggetta ai relativi obblighi fiscali e regolamentari;

PRESO ATTO CHE:

- in Sicilia, le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione destinate al Commercio e sono, invece, stabilite dal Sindaco con il provvedimento di istituzione¹;
- il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione Commissario Straordinario del **5.04.2000**, n. **40**, così dispone:
 - all'art. **35**: “*E' fatto divieto assoluto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante di tipo C nel Centro Storico cittadino, come individuato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali*”;
 - all'art. **38**: “*nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di cinquecento metri dal limite dell'area individuata come di mercato. Tale distanza viene calcolata secondo il percorso più breve*”;

DATO ATTO CHE:

- la Giunta Municipale, nella seduta del 14.10.2014 ha deliberato, fra l'altro, di utilizzare le aree delle strade laterali di via Etnea già chiuse al traffico (quali via Pacini e via Montesano);
- l'Assessorato alle Attività Produttive ha già dato seguito al disposto del Delibato di Giunta del 14.10.2014, autorizzando iniziative degli operatori dell'ingegno costituiti in associazione, nelle strade laterali di Via Etnea inibite al transito veicolare da ordinanze precedenti;
- nell'area di Via Etnea compresa tra Piazza Università e Via Umberto, nell'ambito spaziale di cinquecento metri, insistono: *Il mercato storico della Pescheria, i Mercatini di Natale di Via Carcaci, di Via Montesano e*

¹ Art. 11, comma 3, L.R. 1.03.1995, n. 18, s.m.i.

di Via Pacini, oltre al mercato storico catanese denominato “A Fera o Luni”;

SENTITI la Commissione Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche ed i rappresentanti delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentativi;

VISTI:

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- l'art. 9, L.R. 1 marzo 1995, n. 18 e s.m.i. ²;
- la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 e s.m.i. - “Riforma della disciplina del commercio”;
- l'art. 50, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che prescrive la competenza del Sindaco in materia;
- la deliberazione Commissario Straordinario del **5.04.2000**, n. **40** “*Regolamento per il Commercio su aree pubbliche*”;
- il provvedimento sindacale n. **0A/01 del 7.01.2014**, con il quale sono state attribuite le deleghe agli assessori;

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

Per l'intero periodo delle festività Natalizie, domeniche comprese, e fino al 6 gennaio 2015, il divieto nell'ambito spaziale di Via Etnea e vie limitrofe interessate dai mercatini di Natale³, nel tratto da Piazza Duomo a Via Umberto, dello svolgimento di qualsiasi attività di commercio in forma itinerante o ad essa assimilabile ancorché questa sia svolta da parte di operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale, cd “hobbisti” o “operatori dell'ingegno”.

L'inosservanza delle disposizioni del presente atto, oltre a costituire violazioni a norme specifiche⁴, sarà sanzionata ai sensi dell'art. **7 bis**, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”⁵.

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa e verrà trasmesso, per il seguito di competenza, ai seguenti Enti ed Uffici:

1. Direzione “Sviluppo Attività Produttive – Ufficio Tutela del Consumatore”;
2. A.S.P. 3;
3. Direzione “Corpo di Polizia Municipale – U.T.U.”;
4. Direzione “Ecologia e Ambiente – Autoparco – Verde”;
5. Direzione “LL.PP. e Protezione Civile”.

I Dirigenti delle Direzioni interessate porranno in essere quanto di competenza necessario per il corretto svolgimento delle superiori disposizioni;

Il Corpo Polizia Municipale, di concerto con le Forze di Polizia, vigilerà in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto.

Per IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
f.to (Avv. Angela Mazzola)

² “Il Regolamento Comunale disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nonché la distanza compresa tra due soste susseguenti”.

³ già titolari di specifica autorizzazione e concessione di suolo pubblico

⁴ Vedi ad esempio, art. 20, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, art. 19, Deliberazione C.C. 3.07.2012, n. 24 – “Regolamento comunale COSAP”, ecc.;

⁵ 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **25** euro a **500** euro.